



Da: Schirripa, Teresa <t.schirripa@mansutti.it>
Inviato: venerdì 20 novembre 2020 09:43
A: consiglio@ordineavvocati.lecco.it
Oggetto: Mansutti SpA - convenzione polizza RC Professionale degli Avvocati
Allegati: Scheda Prodotto Avvocati.pdf

Buongiorno Avv. Francesco Facchini,

Mansutti SpA, broker assicurativo fondato nel 1925, ha sottoscritto con primaria Compagnia di Assicurazioni una convenzione per la polizza **RC Professionale degli Avvocati** con tariffe competitive e contenuti performanti e avremmo il piacere di offrirlo ai Vostri associati.

A seguire alcuni punti di forza della copertura assicurativa:

- nessun sottolimito di massimale per l'*attività di Sindaco*;
- *rinnovo della polizza garantito* anche in caso di denuncia di circostanza
- *eliminato il sovrappremio* per le Garanzie Aggiuntive, come: Funzioni Pubbliche / attività Fiscale-Tributaria-Revisione / Amministratore di stabili;
- in caso di Studio Associato è prevista la facoltà da parte dei Singoli Professionisti, che operano con propria Partita Iva, di *acquistare una polizza individualmente con sconto 10%*;
- prevista la possibilità di acquistare il *massimale di € 1.000.000* anche per la fascia di fatturato 0 - 30.000€;
- possibilità di acquistare la *copertura postuma decennale* in caso di cessazione dell'attività.

Un nostro Responsabile sarà a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Può contattarmi via mail t.schirripa@mansutti.it
oppure al numero **02 8557.277** lunedì / venerdì, 9.00-13.00/14.00-16.00.

In allegato la scheda prodotto.

Un cordiale saluto.
Teresa Schirripa | Ufficio Marketing Mansutti SpA

Mansutti SpA www.mansutti.it

Una tra le maggiori realtà italiani del brokeraggio assicurativo, con 95 anni di presenza sul mercato. Collaboriamo solo con Compagnie Assicurative che hanno rating elevati.

Siamo parte di un network internazionale che garantisce la presenza di corrispondenti in tutto il mondo.

Siamo i corrispondenti Lloyd's.

Siamo certificati ISO 9001 per la progettazione di servizi assicurativi.

RC PROFESSIONALE AVVOCATI

Copertura assicurativa la Responsabilità
Civile professionale e generale dell'Avvocato

Decreto Ministero della Giustizia 22/09/2016



Liberty
Specialty Markets

Breve sintesi dell'offerta



COSA È COPERTO

- ✓ danni involontariamente cagionati a terzi a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile nell'esercizio di attività;
- ✓ fatto colposo e/o doloso di collaboratori, praticanti e dipendenti;
- ✓ espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
- ✓ danni causati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali (in applicazione al Regolamento UE 679/2016 - GDPR)
- ✓ attività di Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;
- ✓ attività di mediazione e conciliazione civile;
- ✓ attività di carattere pubblico;
- ✓ attività fiscale, tributaria e di revisione;
- ✓ attività di amministratore di stabili;
- ✓ con premio aggiuntivo possibilità di coprire: attività di Sindaco/Revisore, ODV e Amministratore (Garanzia A); reintegro del massimale (Garanzia B);
- ✓ perdita di documenti (smarrimento, danneggiamento, distruzione) fino ad un massimo di € 150.000,00 con rimborso spese per il ripristino;
- ✓ responsabilità civile derivante da ingiuria o diffamazione commessa dall'Assicurato;
- ✓ rimborso spese di ripristino della reputazione;
- ✓ danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali (Sezione RCT);
- ✓ responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (Sezione RCO).



PUNTI DI FORZA DEL PRODOTTO

- ✓ la Franchigia per l'attività di Sindaco/Revisore ODV e Amministratore è fissa e non sono previsti sottolimiti di massimale e limiti assuntivi rispetto al fatturato totale;
- ✓ è stata prevista una nuova Garanzia Aggiuntiva, "Reintegro del massimale" che offre la possibilità al cliente di acquistare in fase di sottoscrizione della polizza (con un sovrappremio pari al 30% della tariffa) un massimale pari al massimale minimo di copertura previsto all'art. 3 del DM 22/9/2016 per fascia di rischio di appartenenza dell'Assicurato che si attiverà qualora, a fronte della liquidazione e/o riservazione di una o più richieste di risarcimento denunciate sulla presente polizza, sia eroso l'intero massimale indicato nella scheda di copertura;
- ✓ in caso di Studio Associato è prevista la facoltà da parte dei Singoli Professionisti, che operano con propria Partita Iva, di acquistare una polizza con massimale minimo di copertura previsto all'art. 3 del DM 22/9/2016 per la copertura

dell'attività svolta come "singolo" (con sconto 10% sul premio di tariffa) o, in caso di cessazione dell'attività, di acquistare la postuma decennale;



SOMME ASSICURATE FRANCHIGIE, LIMITI OPERANTI

FORMA INDIVIDUALE						
FATTURATO	MASSIMALE					
per sin/anno	€ 350.000	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	€ 3.000.000	€ 5.000.000
0 - 30.000	franchigia € 300	franchigia € 440	franchigia € 500	franchigia € 600	franchigia € 650	franchigia € 750
30.000 - 70.000						
70.000 - 150.000						
150.000 - 300.000						
300.000 - 700.000						
700.000 - 1.000.000						
1.000.000 - 1.500.000						
SINDACO	franchigia € 1.000					
REINTEGRO	30%					

FORMA COLLETTIVA			
FATTURATO	MASSIMALE		
sin/anno	1.000.000/2.000.000	2.000.000/4.000.000	5.000.000/10.000.000
fino a € 500.000 - max 10 proff	franchigia € 1.500		
DA € 500.000 - A € 3.500.000 max 10 proff			
fino a € 3.500.000 con oltre 10 proff			franchigia € 5.000
SINDACO	franchigia € 1000		
REINTEGRO	30%		

La presente scheda ha solo carattere indicativo, per conoscere le effettive condizioni di copertura, si rimanda alla lettura del Fascicolo Informativo e della Polizza in vigore

COSA NON È COPERTO - principali esclusioni

- ✓ la responsabilità derivante da attività diverse da quella professionale anzidetta;
- ✓ le richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione per esso intendendosi l'inizio del primo contratto sottoscritto con la Società;
- ✓ la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in Borsa;
- ✓ qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta;
- ✓ qualsiasi richiesta di risarcimento riconducibile a:
 - penalità contrattuale in genere;
 - sanzioni multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
 - irrogazione di sanzioni amministrative per le quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- ✓ qualsiasi danno cagionato ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d.visto pesante) o all'apposizione dei visti di conformità (visto leggero);
- ✓ qualsiasi sinistro inerente all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od Enti, salvo che sia stata effettuata l'estensione della Garanzia Aggiuntiva A);
- ✓ qualsiasi danno derivante direttamente od indirettamente da perdita di, alterazione o danneggiamento di e/o riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del danno, è escluso dalla presente polizza;
- ✓ danni da attività esercitata nei fabbricati, all'infuori di quella per la quale è stata stipulata l'assicurazione

SOGGETTIVITÀ DELL'OFFERTA

Possono sottoscrivere la polizza, previa compilazione del questionario semplificato, tutti i professionisti purché iscritti all'Albo professionale degli Avvocati o al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza.



CRITERI ASSUNTIVI

Al fine di ottenere una quotazione è sufficiente compilare e sottoscrivere il questionario specifico sul rischio in tutte le sue parti ed inviarlo via fax al n **02867123** o per e-mail all'indirizzo: info@mansutti.it



ESTENSIONE TERRITORIALE e LEGGE APPLICABILE

- ✓ Mondo intero, escluso USA o Canada
- ✓ Legge Italiana, foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria della giurisdizione di ciascun Assicurato



PAGAMENTI

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).



DURATA DELLA COPERTURA

Il contratto è ANNUALE, con TACITO RINNOVO. In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) entro e non oltre 30 giorni prima del termine del periodo di assicurazione indicato nel certificato, l'Assicurazione si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo non sarà operante nei seguenti casi:

- sia stato denunciato un sinistro;
- sia variato lo scaglione di fatturato indicato nell'ultimo questionario compilato;
- sia necessario estendere la copertura a garanzie aggiuntive non previste nella polizza in scadenza

Per i casi sopraindicati, l'assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Compagnia tramite MANSUTTI SPA.



CASI DI CESSAZIONE DELLA COPERTURA

Nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, l'Assicurazione cessa automaticamente. In caso di cessazione dell'attività

La presente scheda ha solo carattere indicativo, per conoscere le effettive condizioni di copertura, si rimanda alla lettura del Fascicolo Informativo e della Polizza in vigore

professionale, per cause diverse dalla sospensione o radiazione dall'Albo, l'Assicurato e/o i suoi eredi hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività previo pagamento di un importo pari al 150% del premio riferito all'ultima annualità.



NOTE IMPORTANTI PER L'ASSICURATO

L'estensione alla Garanzia A (Sindaco/Revisore, ODV e Amministratore) non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa ad incarichi presso Società quotate in Borsa e/o Istituti Bancari e/o Finanziari o presso Società Sportive o Società che, al momento della sottoscrizione della polizza, si trovino in stato di insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura dalla Legge italiana



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato è tenuto a dare avviso alla Compagnia non appena ragionevolmente possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

- di ogni Richiesta di risarcimento scritta ricevuta;
- di ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta, con cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità civile professionale; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come Richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione;
- di ogni fatto o Circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o Richiesta di risarcimento danno contro l'Assicurato. Tale denuncia, se fatta alla Compagnia nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di Sinistro regolarmente presentata durante il Periodo di Assicurazione.

In caso di tardiva comunicazione resterà a carico dell'Assicurato ogni maggior onere sofferto dalla Compagnia, derivante dal ritardo.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato non sia materialmente in grado di denunciare il sinistro nei termini sopra descritti, la Compagnia si rende disponibile a concedere un ulteriore periodo di 10 giorni purché sia venuto a conoscenza del sinistro durante il periodo di assicurazione.

È pertanto necessario denunciare il sinistro appena possibile alla nostra società:

- Per posta scrivendo a: MANSUTTI S.p.A. - Via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano MI
- Per e-mail inviando comunicazione a: sinistrielementari@mansutti.it

Al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi, Mansutti mette a disposizione il proprio Help Desk al quale si potrà accedere (lunedì - venerdì: h. 9,00 - h. 13,00 e h. 14,00 - h. 17,30) chiamando il **numero verde 800-82 10 68**